



CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA NEI CIMITERI
COMUNALI (ESCLUSO CIMITERO DI TRESPIANO)

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

INDICE

Art. 1 – Oggetto della concessione	3
Art. 2 – Durata della concessione	3
Art. 3 – Corrispettivo di gestione	4
Art. 4 – Consegna degli impianti, esecuzione e manutenzione	5
Art. 5 – Obblighi del concessionario	6
Art. 6 – Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro	8
Art. 7 – Organizzazione dell’impresa	10
Art. 8 – Rapporto con i dipendenti	11
Art. 9 – Condizioni generali di abbonamento	11
Art. 10 – Revisione tariffaria	13
Art. 11 – Riscossione aggio	13
Art. 12 - Responsabilità verso terzi	14
Art. 13- Deposito cauzionale	15
Art. 14 – Sede operativa, reperibilità e comunicazioni	15
Art. 15– Automezzi e attrezzature	16
Art. 16 – Controlli	16
Art. 17 – Inadempienze e penalità	16
Art. 18 – Risoluzione del contratto	17
Art. 19 – Clausula risolutiva espressa	18
Art. 20 – Subconcessione e subappalto	19
Art. 21 - Spese	19
Art. 22 – Trattamento dati personali	19
Art. 23 – Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento	19
Art. 24 - Condizione particolare di esecuzione del contratto	20
Art. 25– Disposizioni finali	20

Art. 1 Oggetto della concessione

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione delle lampade votive nei cimiteri comunali di seguito meglio specificati e la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento annuali. Per "impianto di distribuzione di energia elettrica" si intende l'intera rete elettrica, la fornitura del gestore di energia elettrica, le singole lampade votive, ivi comprese portalampe e lampadine.

Gli impianti di illuminazione esistenti, stimati in 29005 lampade in esercizio (al 31.07.2021), sono così suddivisi nei 15 cimiteri comunali sotto elencati:

	Cimitero	Lampade votive in esercizio
1	Rifredi	5484
2	Pino	6485
3	Settignano	3018
4	Santa Lucia al Galluzzo	2323
5	San Miniato al Monte	876
6	Peretola	2606
7	Brozzi	5850
8	San Felice a Ema	1190
9	Sollicciano	394
10	Mantignano	329
11	Ugnano	203
12	Monteripaldi	109
13	San Bartolo a Cintoia	5
14	Careggi	119
15	San Silvestro a Ruffignano	14
	Totale	29005

La concessione riguarda altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di erogazione dell'energia all'interno dei cimiteri sopra indicati e degli impianti votivi nelle cappelle, nelle tombe, dei loculi, degli ossari, delle nicchie cinerarie ed in altri punti eventualmente indicati dal comune, l'installazione di eventuali nuovi impianti elettrici votivi, l'estensione di nuove linee se richieste. Il servizio si estende automaticamente in favore della ditta concessionaria anche per futuri ampliamenti dei cimiteri.

Art. 2 Durata della concessione

La concessione è riconosciuta con diritto di esclusiva, a far data dal 01.05.2022 fino al 31.12.2026.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla consegna anticipata del servizio, nelle more della stipula del contratto, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Alla scadenza il contratto di concessione s'intende automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione o preavviso.

Al termine della concessione, la concessionaria dovrà:

- a) consegnare al Comune, previo apposito verbale di consegna in formato cartaceo e su apposito supporto informatico, tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare: elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero con l'indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa; elenco utenti morosi; elenco dei depositi cauzionali; elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.
- b) versare al Comune l'importo dei depositi cauzionali effettuati dagli abbonati, a garanzia dei rispettivi abbonamenti ed ogni somma riscossa in anticipo dagli stessi relativamente a periodi successivi alla scadenza della concessione.
- c) trasmettere al Comune regolare attestazione di conformità degli impianti elettrici eseguiti all'intero dei cimiteri per le nuove lampade e per le eventuali estensioni di quelli attuali.

Il soggetto concessionario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare la concessione agli stessi prezzi, patti e condizioni, a semplice richiesta del Comune, per un periodo di 120 giorni complessivi.

In caso di cambio del soggetto concessionario, alla scadenza del rapporto contrattuale, il concessionario uscente si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Qualora il cambio di gestione avvenga nel corso dell'anno, successivamente alla riscossione dei canoni annui di abbonamento e non oltre il bimestre successivo, il concessionario uscente, dovrà versare all'Amministrazione Comunale i dodicesimi del canone riferiti ai mesi nei quali non vi sarà, da parte sua, erogazione del servizio,

Art. 3 Corrispettivo di gestione

Il concessionario dovrà versare al Comune di Firenze un aggio, secondo le modalità previste nel successivo art. 11. L'aggio offerto in sede di gara dovrà essere **almeno pari** all'importo minimo di € 1.987.745,93 sull'ammontare complessivo degli introiti del servizio al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di Legge, derivanti dalla riscossione dei canoni di abbonamento annuale da parte dell'utenza. L'ammontare complessivo stimato degli introiti del servizio è pari a € 4.330.446,50 IVA compresa. Tale importo è stato determinato come risultante dal numero di lampade votive in esercizio al 31.07.2021: n. 29005 moltiplicato per

1/12 (€2,49) del canone di abbonamento annuo per utente pari ad € 29,86 di cui € 5,19 per IVA 22% moltiplicato per 60 mesi (durata 56 mesi + eventuale proroga tecnica di mesi 4).

Il Comune provvederà all'emissione della relativa fattura. In caso di mancato versamento di quanto dovuto è facoltà d'Amministrazione di rivalersi introitando lo stesso importo sul deposito cauzionale. In tal caso il contraente dovrà reintegrare il deposito entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione in merito; la mancata reintegrazione del fondo costituirà motivo di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 Consegna degli impianti, esecuzione e manutenzione

Il concessionario prende in carico a partire dalla data indicata all'art. 2 l'impianto di distribuzione di energia elettrica esistente, di proprietà comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova senza che questi possa obiettare nulla sulle condizioni di conservazione.

Il concessionario dovrà accertarsi che lo stesso sia stato realizzato in conformità alla normativa vigente e dovrà apportare a sue spese eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie allo scopo entro 6 (sei mesi) dalla stipula del contratto.

Il concessionario dovrà utilizzare lampade elettroniche a LED o altra tecnologia atta a garantire il risparmio energetico, predisponendo a propria cura e spese la sostituzione di tutte le lampade di tipo tradizionale che ancora dovessero essere presenti nei cimiteri comunali, conservando, per tutta la durata della concessione, l'impianto in perfetto stato di manutenzione in modo da garantirne il corretto e continuo funzionamento e provvedendo ad eventuali miglioramenti e integrazioni e al ripristino in caso di danni naturali, vandalici o derivanti da qualsiasi altra natura, senza nulla a pretendere dal Comune di Firenze.

In particolare avrà cura di provvedere:

- a) al ricambio delle lampade guaste;
- b) all'allacciamento principale alla rete urbana e l'intestazione del contatore trifase ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l'illuminazione votiva per tutta la durata della concessione nonché l'adeguamento della potenza contrattuale in base all'assorbimento delle lampade in gestione;
- c) al mantenimento degli impianti di che trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti elettrici D.M. 37/08 - Norme CEI – D.P.R. n. 547/1955, D.Lgs. 81/08 e Norme comunitarie;
- d) al censimento con apposito applicativo informatico di tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto informatico da consegnare entro il mese di gennaio di ogni anno, riferito all'annualità trascorsa;
- e) a consegnare entro il mese di gennaio di ogni anno al Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici la documentazione tecnica completa ed aggiornata di ogni impianto di ogni cimitero comunale, così costituita:

- Planimetria impiantistica di distribuzione impianti con indicato tipologia, formazione e lunghezza delle condutture e dei cavi elettrici;
- Schema a blocchi degli impianti di distribuzione a partire dal contatore di energia elettrica fino all'ultimo utilizzatore;
- Schema elettrico di ogni singolo quadro elettrico;
- Certificazione di Conformità o di Rispondenza, ai sensi del D.M. 37/08, di ogni impianto in gestione;
- Certificazione dei quadri elettrici, ai sensi delle Norme CEI;
- Verbali di verifica degli impianti di terra, ai sensi del D.P.R. 462/01.

Il concessionario dovrà consegnare tale documentazione in n. 2 copie cartacee ed n.1 copia su supporto informatico;

f) all'estensione dell'impianto nelle zone di ampliamento del cimitero interessate dalla predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura;

g) al rilascio delle Dichiarazioni di Conformità, ai sensi del D.M. 37/08, in caso di ampliamenti, trasformazioni, manutenzione straordinaria o nuove installazioni, degli impianti.

Il concessionario dovrà consegnare tale documentazione in n. 2 copie cartacee ed n.1 copia su supporto informatico;

h) a fare eseguire a proprie spese, da parte di un organismo abilitato da Ministero dello Sviluppo Economico, le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. del 22/10/2001 n. 462.

Il concessionario si obbliga, altresì, a realizzare, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione Comunale, gli impianti di illuminazione votiva delle tombe che si rendessero necessari in caso di ampliamento, ristrutturazione dei cimiteri comunali, sia all'interno dell'attuale perimetro che all'esterno, curandone la relativa manutenzione.

Il concessionario si assume ogni onere nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli che si rendono necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterco, sollevando, inoltre, il Comune da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori.

Il concessionario, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti dovrà presentare alla Direzione Servizi Tecnici un progetto dettagliato per l'approvazione. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.

Art. 5 Obblighi del concessionario

Il concessionario si obbliga:

1. a versare al Comune di Firenze, nei tempi e con le modalità previste dal presente capitolato, la somma corrispondente alla percentuale di aggio offerta in sede di gara,

su base annuale, calcolata sull'importo complessivo dei canoni di abbonamento annuali versati dagli utenti. Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che il concessionario possa avanzare pretese in erito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione;

2. alla sostituzione delle eventuali lampade votive a incandescenza ancora in uso con quelle a fluorescenza utilizzando i nuovi LED ad alta luminosità con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di illuminazione votiva di cui all'art.1;
3. a mantenere in piena efficienza gli impianti di cui all'art. 1 ed eventualmente ripristinare quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade;
4. ad eseguire eventuali interventi urgenti volti all'eliminazione di guasti il cui permanere possa compromettere il regolare funzionamento dell'impianto medesimo e/o recare pericolo all'incolumità pubblica entro 24 (ventiquattro) ore dalla segnalazione dell'anomalia da parte della Direzione Servizi Tecnici, previa messa in sicurezza dell'impianto e della relativa zona che deve essere eseguita immediatamente alla segnalazione;
5. ad eseguire tutti gli interventi indicati nel presente capitolato senza poter vantare alcuna richiesta di compenso straordinario in quanto gli stessi si riterranno ammortizzati con i proventi di gestione;
6. a tenere sollevato ed indenne il comune da qualsiasi danno a persone e cose che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione. Il comune resta comunque estraneo alle responsabilità fra il concessionario e gli utenti, i fornitori, i prestatori d'opera ed i terzi in generale;
7. a sgomberare completamente, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamenti degli impianti, entro 2 giorni dall'ultimazione, il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'appaltatore;
8. a servirsi di idoneo personale con adeguate qualità morali e di rapporto con la cittadinanza e con il personale cimiteriale, con facoltà del comune di pretendere l'allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a reclami per incapacità, indisciplina e per la poca riguardosa condotta verso il pubblico e verso il personale preposto al cimitero;

9. a curare che gli impianti funzionino ininterrottamente giorno e notte, salvo le sospensioni o interruzioni dovute a causa di forza maggiore (incendi, scioperi, gravi eventi atmosferici, atti vandalici, interruzioni somministrazione d'energia, ecc..) e senza responsabilità del concessionario;
10. a provvedere alla sostituzione diligente e tempestiva (non oltre i 3 giorni) di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti delle lampadine guaste, rotte, asportate o mancanti per qualsiasi motivo;
11. a provvedere a propria cura e spese a quegli spostamenti di cavi e conduttori che si rendessero necessari in seguito ai lavori cimiteriali di manutenzione, sistemazione e funzionamento eseguiti dal comune ed al ripristino delle zone manomesse in conseguenza di detti lavori e di tutti gli interventi agli impianti entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta;
12. ad assicurare una reperibilità telefonica a disposizione degli utenti almeno con orario 8,30/14.30, per gli adempimenti di cui sopra. Detta reperibilità non dovrà in alcun modo rivelarsi un servizio a pagamento per l'utenza, salvo la normale tariffa della semplice chiamata telefonica;
13. a costituire nel comune di Firenze una sede operativa a disposizione dell'utenza con apertura almeno trisettimanale;
14. a porre in essere innovazioni migliorative per l'informazione dell'utenza di ogni sede cimiteriale, garantendo in particolare la semplificazione e gestione on line delle procedure di richiesta di nuovi allacci e relativa stipulazione di contratto e delle segnalazioni;
15. a tenere aggiornato l'elenco delle utenze su formato elettronico e trasmetterlo al Comune (Servizi Cimiteriali) a cadenza concordata. Dall'elenco dovranno risultare almeno i seguenti dati: *titolare del contratto di illuminazione votiva; individuazione del luogo dell'utenza; individuazione del defunto dedicatario dell'utenza; date di attivazione e scadenza dell'utenza.*

Art. 6 Disposizioni in materia di sicurezza del luogo di lavoro

Il legale rappresentante del soggetto concessionario, configurandosi quale datore di lavoro, è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche. Dovrà dimostrare l'adeguatezza tecnico – organizzativa delle proprie risorse al fine di garantire le lavorazioni richieste in totale sicurezza.

Tutto il personale destinato alle attività oggetto della presente concessione dovrà risultare:

- 1) idoneo alla mansione
- 2) debitamente informato, formato ed addestrato in merito ai rischi presenti nello svolgimento delle mansioni;

- 3) dotato di tutte le idonee attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento del lavoro oggetto di concessione;
- 4) dotato di tutti i DPI previsti dalla valutazione dei rischi
- 5) munito di tesserino di riconoscimento.

Inoltre il personale in carico al concessionario, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle operazioni di cooperazione e coordinamento.

Il concessionario dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori, utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.

Resta inteso che il concessionario non avrà diritto a compensi addizionali, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Il concessionario dovrà:

- a) applicare, senza alcun compenso aggiuntivo, tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive ulteriori integrazioni e modificazioni;
- b) porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti;
- c) qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione.
- d) effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e sconfinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei luoghi, il concessionario dovrà prendere opportuni accordi con l'Area Tecnica del Comune e concordare le modalità d'intervento. In caso di emergenza, però, il concessionario ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione.

Il concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico, e se necessario provvedere allo

spostamento a propria cura e spese. Il Comune potrà suggerire tutte le modifiche e gli adattamenti agli impianti che riterrà opportuni.

L'impresa si obbliga ad eseguire puntualmente e con precisione le prescrizioni del Comune e a rilasciare, a sua semplice richiesta, la occorrente certificazione tecnica di conformità e/o collaudo degli impianti prescritta dalle vigenti disposizioni.

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

Art. 7 Organizzazione dell'impresa

Il concessionario dovrà provvedere a realizzare le sue obbligazioni avvalendosi di un'organizzazione autonoma, provvedendo a sue spese a reperire il materiale necessario, nonché i macchinari e le attrezzature occorrenti.

E' fatto divieto di utilizzare, da parte del concessionario, qualsiasi strumentazione di proprietà comunale. E' fatto divieto altresì di avvalersi del personale comunale per la gestione del servizio compresa la riscossione dell'abbonamento annuale.

Il responsabile del settore amministrativo in collaborazione con il settore tecnico manutentivo provvede a vigilare ed a controllare l'andamento dei servizi, onde verificare che gli stessi siano eseguiti secondo le modalità prescritte.

Il concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi. La formazione di tutto il personale impiegato oltre ai rischi riconducibili al settore elettrico, dovrà essere adeguata ai rischi specifici rilevabili nella sede di lavoro. Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere disposte con operatori che hanno avuto un corrispondente percorso formativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concessionario curerà la formazione del personale relativamente ai comportamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro. Al personale dell'impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento. Tutto il personale in carico alla concessionaria dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento.

Il responsabile dei servizi cimiteriali avrà diritto di inibire l'accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti dell'impresa concessionaria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo. Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del responsabile dei servizi cimiteriali.

Art. 8 Rapporti con i dipendenti

Il Comune è estraneo ai rapporti instaurati dalla concessionaria con i propri dipendenti e/o incaricati. Tuttavia il concessionario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per il tempo nel quale si svolgono i lavori di cui al presente capitolato. Il concessionario si obbliga ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In caso di accertata inadempienza agli obblighi suddetti nonché alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro richiamate all'art. 6, il comune inviterà il concessionario all'osservanza di quanto sopra stabilito e nel caso, dopo aver reiterato l'invito a mezzo pec ed assegnato un congruo termine, dovesse accertarsi il persistere dell'inadempimento denunciato, si procederà alla risoluzione del contratto di concessione.

Art. 9 Condizioni generali di abbonamento

Il contratto di abbonamento di illuminazione votiva con l'utenza, ha la durata minima di un anno. Il canone annuo ha natura onnicomprensiva. A titolo esemplificativo nell'abbonamento sono comprese:

- *le spese di manutenzione;*
- *le riparazioni;*
- *il ricambio delle lampadine;*
- *il consumo di energia elettrica;*
- *la vigilanza della rete e degli impianti;*
- *l'assistenza tecnica e commerciale agli utenti in fase di abbonamento e gestione del servizio*
- *le spese postali e di notifica.*

La durata dell'abbonamento non potrà essere inferiore ad un anno consecutivo e la sua decorrenza sarà stabilita dalla concessionaria dopo l'effettuazione dell'allacciamento. Il contratto s'intenderà rinnovato di anno in anno per tacito consenso.

Qualora la decorrenza dell'abbonamento intervenga durante l'anno, l'utente pagherà oltre al contributo di allacciamento tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per giungere al

31 dicembre dell'anno solare successivo. L'anno, per il servizio votivo elettrico nel cimitero, inizia dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

L'utente, alla presentazione della domanda di abbonamento, pagherà al concessionario, relativamente all'allacciamento alla rete principale e per l'adduzione della corrente al sepolcro, secondo le modalità di cui al precedente comma, i corrispettivi nella misura stabilita nel prospetto sotto riportato.

L'utente, effettuata la richiesta, implicitamente autorizzerà il gestore a compiere sulla tomba ogni lavoro necessario per l'installazione dell'impianto.

L'eventuale disdetta del servizio da parte dell'utente dovrà essere notificata al gestore almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di canone dell'abbonamento. Le esumazioni ed estumulazioni a qualsiasi titolo effettuate e preventivamente comunicate al concessionario risolvono di diritto l'abbonamento.

L'importo dell'abbonamento per ogni lampada ad accensione continua risulta nel prospetto sotto riportato. Tale importo, oltre IVA dovrà essere versato anticipatamente con modalità multicanale (bollettini, POS, internet, ecc..) da concordare con la direzione risorse finanziarie del Comune di Firenze. Nel canone saranno comprese, oltre alle spese per il consumo di energia elettrica, anche quelle di manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampadine non funzionanti e tutte le riparazioni necessarie per danni non causati dall'utente. Nell'eventualità che l'utente risulti insolubile o irreperibile o altro, il gestore potrà sospendere il servizio senza alcun diritto dell'abbonato di pretendere rimborsi o danni.

Il ripristino della corrente, tolta per disdetta, morosità o danno causati dall'utente, potrà essere accordato solo dopo il pagamento del contributo di riattivazione di cui al punto 3 del prospetto sotto riportato.

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, le quali saranno di unico tipo, tensione e potenza adatte all'impianto; esse saranno fornite dal gestore, che ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.

L'utente sarà tenuto a comunicare con sollecitudine al gestore ogni variazione riguardante l'intestazione dell'utenza o cambio di indirizzo, onde evitare disguidi postali e, conseguentemente, sospensione dell'energia elettrica per insolubilità.

Ai reclami sarà dato corso, previa esibizione dell'ultima bolletta pagata. I reclami non daranno diritto a differire i pagamenti.

Gli impianti, (eccettuati gli apparati decorativi e tutto quanto non costituisce attrezzatura elettrica), saranno eseguiti esclusivamente dal gestore il quale ne assume l'esercizio, la manutenzione e l'assistenza per tutta la durata del servizio.

La ditta non assumerà responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore di energia elettrica, per danni o guasti causati da forza maggiore, per riparazione alla rete, per violenti uragani, incidenti, scioperi ed, in genere, per fatto di terzi. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di pretendere rimborsi o sospendere il versamento del canone di abbonamento.

La fornitura di energia elettrica sarà sospesa nei confronti dell'utente che asporti la lampadina, cambi la lampadina con un'altra di voltaggio superiore, effettui modifiche

dell'impianto elettrico con personale diverso da quello del concessionario, ceda o rivenda la fornitura di energia elettrica.

L'utente che trasli da un posto all'altro il feretro, pagherà ex novo il solo costo di allacciamento.

Il concessionario potrà distaccare gli impianti per persistente morosità dell'utente; qualora quest'ultimo chieda il riattacco della linea, egli dovrà effettuare il pagamento degli importi pregressi e dovrà, altresì provvedere ad un nuovo pagamento del costo di allacciamento.

Il concessionario non può richiedere agli utenti, a pena di risoluzione del contratto, compensi diversi da quelli previsti nel presente allegato, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti nel costo degli allacciamenti e nel canone di abbonamento effettuati dall'Amministrazione Comunale.

Resta fermo il diritto per i cittadini di provvedere all'illuminazione delle tombe in maniera diversa dall'energia elettrica.

TARIFFE	
Diritto omnicomprensivo di primo allacciamento	€ 27,33
Canone abbonamento annuo omnicomprensivo per ciascuna lampada	€ 29,86

L'utente è altresì tenuto a versare alla concessionaria un deposito cauzionale pari all'importo di un anno di canone ridotto del 30% per ogni lampada installata, da restituirsi all'atto della futura cessazione dell'abbonamento all'illuminazione votiva, se l'utente non risulterà moroso.

Gli impianti di proprietà del Comune che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell'utente dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura della concessionaria, o messo a disposizione del Comune, il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.

Art. 10 Revisione tariffaria

Il concessionario sarà tenuto ad osservare per tutti gli utenti le tariffe determinate dalla Giunta Municipale, senza che lo stesso possa eccepire alcunché, fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del servizio.

Al gestore viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. La revisione delle tariffe determinerà, automaticamente e con pari decorrenza, l'aggiornamento sulla base della medesima variazione percentuale, del canone annuale di concessione dovuto al Comune.

Art. 11 Riscossione aggio

Il concessionario a cadenza bimestrale dovrà procedere al pagamento, a favore del concedente, in acconto pari al 15% dell'aggio annuale determinato in sede di affidamento, a seguito di fattura emessa dal servizio cimiteri. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, dovrà trasmettere al responsabile dei servizi cimiteriali documento di sintesi di riscontro delle riscossioni dei canoni, distinti per cimitero, per gli opportuni controlli. Il saldo finale dell'aggio dovrà avvenire entro il mese di febbraio di ciascun anno, riferito all'anno precedente.

In caso di cambio di gestione nel corso dell'anno, il nuovo concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale la somma corrispondente alla quota di aggio offerta in sede di gara su base annuale, calcolata in relazione ai mesi gestiti dal nuovo concessionario medesimo.

Art. 12 Responsabilità verso terzi

Il concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno dei cimiteri comunali in dipendenza dell'impianto elettrico installato o avuto in consegna.

Il comune rimane completamente estraneo nei rapporti fra il concessionario e terzi fermo restando l'obbligo del concessionario di stipulare apposita polizza assicurativa.

A tal fine l'esecutore del contratto dovrà sottoscrivere, con primaria compagnia assicuratrice, la seguente copertura assicurativa:

Polizza di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) con massimale minimo per sinistro pari a € 1.500.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno €. 1.000.000,00 . Tale polizza assicurativa dovrà essere estesa a:

- a) danni causati all'Ente concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori
- b) danni alle aree e strutture cimiteriali di proprietà dell'Amministrazione Comunale utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione
- c) danni derivanti da impianti, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione

La polizza RCT/O dovrà prevedere la rinuncia da parte dell'Assicurato nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei suoi dipendenti. Il contratto assicurativo dovrà avere durata minima di cinque anni e prevedere il rinnovo fino al termine della concessione se prorogata.

La polizza suddetta dovrà essere depositata da parte dell'aggiudicataria, in copia, prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione provvisoria.

Art. 13 Deposito cauzionale

Il concessionario costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella misura del 10% dell'importo a base di gara a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle spese che il Comune di Firenze dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto della concessionaria a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta del Comune di Firenze, senza la necessaria costituzione in mora da parte di quest'ultima;

b) la rinuncia del fidejussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.;

c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione

d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionari, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; il Comune di Firenze avrà diritto pertanto di rivalersi sulla garanzia fidejussoria. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune di Firenze.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Firenze che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Art. 14 Sede operativa, reperibilità e comunicazioni

L'impresa concessionaria del servizio, dovrà garantire entro e non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione e per tutta la durata del contratto, una sede operativa nel comune di Firenze presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all'affidamento.

L'impresa concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile durante l'orario di apertura dei cimiteri anche telefonicamente (telefono cellulare). I rapporti fra il concessionario e il Comune di Firenze, Servizio Servizi Cimiteriali saranno tenuti dal responsabile individuato.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto l'impresa dovrà comunicare il nominativo del coordinatore /responsabile.

Art. 15 Automezzi e attrezzature

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.

Art. 16 Controlli

Il Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici e Direzione Patrimonio Immobiliare Servizi Cimiteriali, controlla:

- l'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale e comunale in materia;
- il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale utilizzato.

E' inoltre facoltà del Comune di Firenze chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato nonché effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi

Carenze e/o negligenze dell'esecutore del contratto e/o degli addetti all'espletamento del servizio saranno tempestivamente comunicate allo stesso, che dovrà provvedere al ripristino della regolarità del servizio, specificando le eventuali giustificazioni..

Art. 17 Inadempienze e penalità

Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione e concessionario in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Firenze, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro del Tribunale competente per territorio.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente capitolato da parte del gestore e/o del personale alle sue dipendenze o comunque dallo stesso incaricato, sempre che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verranno contestate dal personale comunale e daranno luogo alle seguenti penalità:

A) Euro 50,00 per ogni utente rispetto al quale non sia stato fatto l'attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell'abbonamento, purché l'utente stesso abbia soddisfatto tutte le condizioni dell'abbonamento stesso;

B) di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di interventi a carattere d'urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l'incolumità di addetti e/o cittadini;

C) Euro 5,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della medesima entro le 24 ore;

D) di Euro 500,00 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti o cittadini.

Non è precluso al Comune di Firenze il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

Le suddette penalità saranno incamerate mediante rivalsa sul deposito cauzionale o mediante pagamento diretto del gestore.

Le infrazioni e le inadempienze reiterate e quelle più gravi, oggetto di contestazione, potranno comportare l'incameramento totale della cauzione e la risoluzione del contratto in danno del gestore.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi via PEC con termine, salvo diversa e motivata indicazione della Stazione Appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte.

Art. 18 Risoluzione del contratto

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di promuovere la immediata risoluzione del contratto, senza pregiudizio per ogni altra azione di rivalsa in presenza di danni, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, al verificarsi, da parte del concessionario, di ripetute o gravi inadempienze nei confronti del Comune o dei fruitori del servizio, di seguito elencate, e darà facoltà al Comune di trattenere la cauzione definitiva prestata prima della stipula del contratto:

1. sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte della concessionaria dei servizi di cui al presente capitolato;
2. discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;

3. comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti;
4. richiesta a danno degli utenti di compensi diversi rispetto a quelli stabiliti dal presente capitolato;
5. esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri;
6. esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
7. in caso di cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune di Firenze;
8. mancato adeguamento dell'impianto nei modi e nei termini previsti dal presente capitolato;
9. ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

L'avvio e la conclusione del procedimento di risoluzione del contratto sono comunicati al Concessionario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Art. 19 Clausola risolutiva espressa

In caso di comunicazione da parte della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze, di informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159 del 2011, si procederà alla risoluzione immediata o automatica del contratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il maggior danno – nella misura comunque del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; l'Amministrazione potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 90, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile. Tale penale sarà applicata anche qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui all'articolo 6, determina in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, la risoluzione immediata e automatica del contratto.

A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Art. 20 Subconcessione e subappalto

E' vietato subconcedere il servizio in tutto od in parte ad altra ditta ed è nulla la cessione, totale o parziale, del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione.

Il subappalto è previsto secondo le modalità ed indicazioni previste dall'art. 105 e 174 del Codice dei Contratti.

Art. 21 Spese

Tutte le spese di impianto e gestione, ivi incluse le spese di contratto e di registrazione, sono ad esclusivo e totale carico della ditta concessionaria, escludendo l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia onere.

Art. 22 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Il trattamento dei dati da parte dell'esecutore del contratto deve avvenire in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

- Art. 23 Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26.01.2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa contraente . Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell’impresa contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 24 Condizione particolare di esecuzione del contratto

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’aggiudicatario nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l’Aggiudicatario, ai sensi dell’art.50 del D.lgs. 50/2016, si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente Aggiudicatario. In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari, per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

Art. 25 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle norme legislative e Regolamentari vigenti, nonché al regolamento comunale, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.